

La Commissione prende atto di quanto previsto nel Bando all'art.4 rubricato "*Le prove, scritta e orale, si intenderanno superate se verrà raggiunto il punteggio minimo di 21/30 per ciascuna prova. L'ammissione alla prova successiva sarà quindi subordinata al raggiungimento, nella prova precedente, del punteggio minimo*".

Pertanto, dando atto che a ciascuna prova scritta può essere attribuito un **punteggio massimo di 30 punti**, stabilisce che la valutazione di ciascuna prova sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- grado di conoscenza della materia proposta dalla traccia e relative competenze espresse
- competenze normo-amministrative
- pertinenza dei contenuti dell'elaborato rispetto alla traccia
- completezza della trattazione dell'argomento.
- chiarezza espositiva

Si stabilisce che i predetti elementi pesano in modo uguale. La valutazione della singola prova terrà conto di tali elementi e dell'elaborato nel suo complesso.

Infine:

- pur essendo di apprezzamento, non è richiesta la puntuale citazione dei riferimenti normativi ma laddove inseriti dal candidato, si richiede che l'indicazione delle norme sia precisa e corretta;
- dal punto di vista della forma si richiede che venga rispettata l'ortografia e che la scrittura sia tale da consentire la leggibilità dell'elaborato.